




# arssu liguria

azienda regionale per i servizi scolastici e universitari

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

# BANDI DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI

anno accademico  
**2011 - 2012**



[www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it)



**A.R.S.S.U.**

**AZIENDA REGIONALE SERVIZI SCOLASTICI ED UNIVERSITARI**

**REGIONE LIGURIA**

**ANNO ACCADEMICO 2011/2012**

**BANDI DI CONCORSO  
PER L'ATTRIBUZIONE  
DI BENEFICI**

## **A.R.S.S.U. Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari**

Via San Vincenzo, 4 - Genova  
telefono 010 24911 - fax 010 2491246

[www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it)

**Orario sportello:** dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00  
il martedì e il mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30

### **SERVIZIO BENEFICI ECONOMICI UNIVERSITARI**

**e-mail:** [borsestudio@arssu.liguria.it](mailto:borsestudio@arssu.liguria.it)

### **SERVIZI ABITATIVI, ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, CULTURALI**

**e-mail:** [alloggi@arssu.liguria.it](mailto:alloggi@arssu.liguria.it)

### **SERVIZIO RISTORAZIONE**

**e-mail:** [ristorazione@arssu.liguria.it](mailto:ristorazione@arssu.liguria.it)

# **INDICE**

**BANDO DI CONCORSO  
PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO** pag. 5

**BANDO DI CONCORSO  
PER L'ATTRIBUZIONE DI POSTI ALLOGGIO** pag. 37

**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE  
DI 40 BORSE DI STUDIO E DI 8 POSTI ALLOGGIO IN FAVORE  
DI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
ISCRITTI A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  
E DOTTORATO DI RICERCA** pag. 53

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE  
PER L'ANNO ACCADEMICO 2011/2012** pag. 67

**A.R.S.S.U.**

**Azienda Regionale Servizi Scolastici ed Universitari**

**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI  
BORSE DI STUDIO**

**IN FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI GENOVA E ALLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA  
E MUSICALE (A.F.A.M.) CON SEDE NELLA REGIONE LIGURIA**

**ANNO ACCADEMICO 2011/2012**

**ART. 1  
BANDO DI CONCORSO**

1. E' bandito dall'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari della Regione Liguria il concorso per la concessione di borse di studio a favore degli studenti iscritti a corsi dell'Università degli Studi di Genova e delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale con sede nella Regione Liguria, per l'anno accademico 2011/2012.
2. La borsa di studio, attribuita agli studenti che non hanno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che ne fanno richiesta in quanto in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, prevede per tutti gli studenti risultati vincitori al concorso:
  - a) l'esonero dal pagamento delle tasse dovute all'Università o alle AFAM e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
  - b) l'erogazione di un importo in servizi e monetario variabile in funzione della fascia economica e della tipologia dello studente ("in sede", "pendolare" e "fuori sede").
3. Le borse di studio, fino alla concorrenza della disponibilità del bilancio, sono assegnate prioritariamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale (biennale) in possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché agli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66%.
4. Gli studenti che hanno presentato domanda avendo i requisiti richiesti e che risultano idonei avranno comunque diritto:
  - a) all'esonero dal pagamento delle tasse ai sensi dell'art. 5;
  - b) alle tariffe agevolate previste dal bando per gli alloggi e dal regolamento per la ristorazione.

## **ART. 2**

### **REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE**

1. Possono concorrere per la concessione della borsa di studio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2011/2012 ai sotto specificati corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi di Genova:
  - a) corsi di laurea nuovo ordinamento attivati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509/1999:
    - 1) corsi di laurea triennale (primo livello);
    - 2) corsi di laurea specialistica a ciclo unico (livello unico);
    - 3) corsi di laurea specialistica (secondo livello);
  - b) corsi di laurea attivati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004:
    - 1) corsi di laurea (primo livello);
    - 2) corsi di laurea magistrale a ciclo unico (livello unico);
    - 3) corsi di laurea magistrale (secondo livello);
  - c) corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del Decreto Ministeriale n. 509/1999 (livello unico).
2. L'iscrizione all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2011/2012 deve essere perfezionata, a pena di decadenza dai benefici, entro il 31 ottobre 2011; per gli studenti che intendono iscriversi al primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale (biennale) il termine ultimo per l'iscrizione è fissato al 12 aprile 2012.
3. Per quanto riguarda i passaggi di corso senza convalida di crediti/annualità e rinuncia agli studi della "carriera precedente", non vengono conteggiati gli anni di iscrizione e i passaggi di corso antecedenti all'a.a. 2011/2012 se l'Università ha disposto il passaggio di corso "senza la convalida della carriera precedente" e lo studente ha rinunciato agli studi relativi alla "carriera precedente".

Tali studenti non possono comunque richiedere i benefici A.R.S.S.U. se già richiesti per più di due volte per lo stesso anno di corso.

Gli studenti vincitori di borsa di studio negli anni accademici precedenti, che presentano domanda di borsa per la seconda volta per lo stesso anno di corso possono ottenere nuovamente la borsa di studio a condizione che, se vincitori, restituiscano l'importo monetario della borsa di studio percepito negli anni accademici precedenti.
4. Per quanto riguarda i passaggi di corso con convalida crediti/annualità della "carriera precedente", nel caso di riconoscimento di crediti o annualità precedentemente acquisiti, il computo del numero di anni di iscrizione o di permanenza all'Università viene effettuato a partire dal primo anno di iscrizione del corso di provenienza.

Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l'ammissione ad un corso di laurea di primo livello o a un corso di laurea specialistica a ciclo unico possono partecipare al concorso per un numero di semestri pari alla differenza tra la durata di tale corso di laurea aumentata di un semestre (ovvero di tre semestri se trattasi di uno studente disabile con invalidità non inferiore al 66%) e i semestri impiegati per il conseguimento del diploma universitario.

5. In caso di trasferimento da altra Università gli studenti, per essere ammessi al concorso benefici A.R.S.S.U., dovranno essere regolarmente immatricolati presso l'Università degli Studi di Genova entro e non oltre il 31 ottobre 2011.
6. Per gli studenti che ottengono il riconoscimento di esami relativi a corsi non universitari tenuti da Organismi pubblici o privati, il primo anno di iscrizione presso un'Università italiana o estera è considerato come anno di immatricolazione. Ai fini della valutazione del requisito di merito per ottenere i benefici si considerano esclusivamente i crediti acquisiti presso l'Università degli Studi di Genova.
7. Lo studente può richiedere la borsa di studio come iscritto al primo anno di un corso di laurea triennale o laurea specialistica a ciclo unico se è in possesso di un diploma di laurea, o titolo equipollente, conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia.  
Nel caso peraltro in cui, anche successivamente alla immatricolazione, vengano riconosciuti in Italia alcuni degli esami sostenuti all'estero il conteggio della durata degli studi per cui è ottenibile la borsa di studio è effettuato partendo dal primo anno di iscrizione presso l'Università estera.
8. Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando gli studenti debitori nei confronti dell'Azienda salvo che tra A.R.S.S.U. e gli stessi siano stati concordati piani di rientro.

### **ART. 3**

## **REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE PER GLI ISCRITTI ALLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (A.F.A.M.)**

1. Possono concorrere per la concessione della borsa di studio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendano iscriversi per l'anno accademico 2011/2012 ai corsi attivati presso le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale con sede nella Regione Liguria:
  - a) a corsi triennali e a corsi biennali per il conseguimento rispettivamente di un Diploma di 1° e 2° livello attivati presso il Conservatorio di Musica "Niccolò Paganini" di Genova, il Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini" di La Spezia, l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e l'Accademia di Belle Arti "Isadora Duncan" di Sanremo;
  - b) a corsi del vecchio ordinamento di cui all'allegata Tabella "D".
2. Gli studenti iscritti devono comunque essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.
3. Gli studenti che abbiano conseguito una laurea presso un'Università degli Studi italiana o estera non possono presentare domanda di borsa di studio per l'iscrizione ad un'Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale ad eccezione dei laureati in corsi triennali universitari che si iscrivano a corsi biennali di secondo livello con il riconoscimento all'atto dell'iscrizione di almeno 150 crediti.
4. Possono presentare domanda di borsa di studio i laureati in Architettura che si iscriva-

no ad un corso biennale di secondo livello abilitante all'insegnamento presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

5. Gli studenti che abbiano conseguito presso Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o estere un diploma di pari livello, o superiore, rispetto al corso cui si iscrivono non possono presentare domanda di borsa di studio.
6. Gli studenti che hanno conseguito una laurea secondo l'ordinamento precedente al D.M.509/1999 (vecchio ordinamento) possono presentare domanda di benefici, se in possesso dei requisiti, qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica.

## **ART. 4**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

1. I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo di studio di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:
  - a) per gli iscritti ai corsi di laurea di primo livello (triennale) per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
  - b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico per un periodo di undici semestri (se il corso ha una durata di cinque anni) o di tredici semestri (se il corso ha una durata di sei anni) a partire dall'anno di prima iscrizione;
  - c) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale (biennale) per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
  - d) per gli iscritti ai corsi attivati prima del D.M. 509/1999 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione.
2. Agli studenti disabili, con invalidità non inferiore al 66%, i benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo di studio di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:
  - a) per gli iscritti ai corsi di laurea di primo livello (triennale) per un periodo di nove semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
  - b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico per un periodo di tredici semestri (se il corso ha una durata di cinque anni) o di quindici semestri (se il corso ha una durata di sei anni) a partire dall'anno di prima iscrizione;
  - c) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale (biennale) per un periodo di sette semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
  - d) per gli iscritti ai corsi attivati prima del D.M. 509/1999 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due a partire dall'anno di prima immatricolazione.
3. Per gli studenti iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) i benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo di studio di ciascuno dei livelli di corsi accademici triennali o biennali nuovo ordinamento, e dei corsi ancora attivi vecchio ordinamento, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi.



## **ART. 5 ESONERI**

1. Gli studenti che risultano vincitori o idonei al conseguimento della borsa di studio per l'a.a. 2011/2012 sono esonerati dal pagamento delle tasse dovute all'Università o alle A.F.A.M. nonché della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

## **ART. 6 REQUISITI DI MERITO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI PRIMI ANNI PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

1. Per la partecipazione al concorso borse di studio gli studenti iscritti ai primi anni devono essere in possesso dei requisiti di merito di cui al presente articolo secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea di secondo livello specialistica/magistrale, al momento della presentazione della domanda di borsa di studio non è richiesto alcun requisito di merito.
3. Agli studenti che risulteranno vincitori di borsa di studio:
  - a) sarà corrisposto l'ammontare totale della borsa di studio al conseguimento di 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) ottenuti entro e non oltre la data del 10 agosto 2012;
  - b) sarà corrisposta soltanto la metà dell'ammontare totale della borsa di studio se avranno conseguito 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) entro e non oltre la data del 30 novembre 2012.
4. La borsa di studio sarà revocata qualora gli studenti non abbiano conseguito almeno 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) entro il 30 novembre 2012.
5. Il Direttore Generale di A.R.S.S.U., in casi eccezionali, su istanza motivata e debitamente documentata, potrà differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.
6. Gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello (triennale), di laurea specialistica magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale (biennale) non sono tenuti a raggiungere il requisito di merito al fine di ottenere l'erogazione della borsa di studio.
7. Gli studenti iscritti, o che intendono iscriversi al primo anno di un corso di laurea specialistica di secondo livello oltre al conseguimento dei 20 crediti nelle date di cui al comma 3 devono, per poter ottenere l'idoneità e l'erogazione della borsa di studio, aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti acquisiti nella carriera precedente. Per raggiungere il requisito di merito sopra riportato non è concesso l'utilizzo dei "crediti bonus".

8. Per gli studenti iscritti, o che intendono iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale di secondo livello non è richiesto il riconoscimento di almeno 150 crediti acquisiti nella carriera precedente.
9. Gli studenti iscritti, o che intendono iscriversi, al primo anno di un corso di laurea di secondo livello magistrale/specialistica se richiedono, oltre alla borsa di studio, il posto alloggio e/o l'integrazione mobilità internazionale devono dichiarare il numero di crediti acquisiti al 10/8/2011 relativi alla carriera precedente.
10. Per aver diritto alla conferma del posto alloggio, gli studenti di cui al comma 9 devono essere in possesso di almeno 135 crediti al 10/8/2011 e devono presentare la relativa domanda di benefici entro il 31/08/2011.  
Per raggiungere il requisito di merito sopra riportato non è concesso l'utilizzo dei "crediti bonus".
11. Nel computo del numero dei crediti/annualità si considerano esclusivamente i crediti/annualità registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre le date di cui al comma 3. Per questo motivo si pregano gli studenti di far pressione sui propri docenti affinché registrino in tempi utili le valutazioni degli esami sul libretto universitario e sui registri.

## **ART. 7**

### **REQUISITI DI MERITO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI PRIMI ANNI PRESSO LE ISTITUZIONI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (A.F.A.M.)**

1. Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di 1° o 2° livello accademico, o primo anno di corso di livello superiore vecchio ordinamento, attivato presso un'Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, al momento di presentazione della domanda di benefici non è richiesto alcun merito.
2. Agli studenti che risulteranno vincitori di borsa di studio:
  - a) l'ammontare totale della borsa di studio sarà corrisposto solo al conseguimento di 20 crediti ottenuti: entro il 10 agosto 2012 per l'Accademia di Ligustica di Belle Arti di Genova, per l'Accademia di Belle Arti "Isadora Duncan" di Sanremo e per il Conservatorio di Musica "Nicolò Paganini"; entro il 10 novembre 2012 per gli iscritti al Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini" di La Spezia, o al raggiungimento del merito richiesto nell'allegata Tabella "D" per gli iscritti al vecchio ordinamento;
  - b) sarà corrisposta solo metà dell'ammontare totale della borsa di studio se il conseguimento dei 20 crediti sarà ottenuto entro il 30 novembre 2012, o al raggiungimento del merito richiesto nell'allegata Tabella "D" per gli iscritti al vecchio ordinamento;
3. La borsa di studio sarà revocata qualora entro il 30 novembre 2012 gli studenti non abbiano conseguito almeno 20 crediti o non abbiano ottenuto il raggiungimento del merito richiesto nell'allegata Tabella "D" per gli iscritti al vecchio ordinamento.

4. Agli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% non viene richiesto il raggiungimento di alcun requisito di merito.

## **ART. 8**

### **REQUISITI DI MERITO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

1. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) devono aver entro e non oltre la data del 10 agosto 2011 un numero di annualità, riferito all'anno di immatricolazione, almeno pari a quello previsto dall'allegata tabella esami (Tabella A).
2. Gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% iscritti ad anni successivi al primo di corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) devono aver conseguito entro e non oltre la data del 10 agosto 2011 un numero di annualità, riferito all'anno di immatricolazione, almeno pari a quello previsto dall'allegata tabella esami (Tabella A1).
3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea nuovo ordinamento devono aver conseguito il merito come dall'allegata tabella esami (Tabella A2).
4. Gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea nuovo ordinamento devono aver conseguito il merito come dall'allegata tabella esami (Tabella A3).
5. Gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica di secondo livello (biennale) oltre al conseguimento entro il 10/8/2011 dei crediti sopra riportati devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti acquisiti nella carriera precedente. Per raggiungere tale requisito gli studenti non possono utilizzare "crediti bonus".
6. Gli studenti che concludono i tirocini tecnico-pratici previsti per l'anno accademico 2010/2011 oltre la data del 10 agosto 2011 possono indicare, nella domanda di borsa di studio, i relativi crediti che saranno considerati con riserva in attesa della convalida da parte dell'Università degli Studi di Genova entro il 31 ottobre 2011, pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione dello studente. Gli studenti sono tenuti a comunicare per iscritto entro il 31/12/2011 al Servizio Benefici Economici Universitari l'eventuale non superamento dell'esame di tirocinio entro il 31/10/2011; l'omissione della notifica comporterà per lo studente la revoca della borsa di studio, la restituzione dell'importo monetario indebitamente percepito e la perdita del diritto ad ottenere altri benefici per la durata del corso degli studi.
7. Gli esami sostenuti entro il 10 agosto 2011 da studenti che sono in attesa della regolamentazione della propria posizione amministrativa e didattica a seguito di trasferimento da altre sedi universitarie, nel caso non risultino convalidati entro lo stesso termine, possono essere comunque dichiarati dallo studente nella domanda di ammissione al concorso. Tali esami sono considerati con riserva e la convalida da parte dell'Università degli Studi di Genova dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2011 pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione dello studente.

8. Gli esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2011, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale dell'Università di Genova, nel caso non risultino convalidati entro lo stesso termine possono essere dichiarati dallo studente nella domanda di ammissione al concorso. Tali esami sono considerati con riserva e la convalida da parte dell'Università degli Studi di Genova dovrà avvenire entro il 31/10/2011 pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione dello studente.
9. Agli studenti che ottengono il riconoscimento dall'Università degli Studi di Genova di esami relativi a corsi non universitari tenuti da Organismi pubblici o privati, ai fini della valutazione del requisito di merito per ottenere i benefici si considerano comunque esclusivamente i crediti acquisiti presso l'Università degli Studi di Genova.
10. Nel computo del numero dei crediti/annualità, al fine di valutare il possesso del requisito di merito, si considerano esclusivamente i crediti/annualità registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre le date sopra indicate. Per questo motivo si pregano gli studenti di far pressione sui propri docenti affinché registrino in tempi utili le valutazioni degli esami sul libretto universitario e sui registri.

**ART. 9**  
**REQUISITI DI MERITO PER GLI STUDENTI ISCRITTI**  
**AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PRESSO**  
**LE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE**  
**ARTISTICA E MUSICALE (A.F.A.M.)**

1. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, nuovo ordinamento devono essere in possesso entro il 10 agosto 2011 per l'Accademia di Ligustica di Belle Arti di Genova, per l'Accademia di Belle Arti "Isadora Duncan" di Sanremo e per il Conservatorio di Musica "Nicolò Paganini"; ed entro il 10 novembre 2011 per gli iscritti al Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini" di La Spezia, di un numero di crediti, riferito all'anno di iscrizione, così definito:

Corsi di 1° livello	Corsi di 2° livello
2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti	2° anno: 30 crediti

2. Gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% iscritti ad anni successivi al primo, nuovo ordinamento devono essere in possesso entro il 10 agosto 2011 per l'Accademia di Ligustica di Belle Arti di Genova, per l'Accademia di Belle Arti "Isadora Duncan" di Sanremo e per il Conservatorio di Musica "Nicolò Paganini"; ed entro il 10 novembre 2011 per gli iscritti al Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini" di La Spezia, di un numero di crediti, riferito all'anno di iscrizione, così definito:

Corsi di 1° livello	Corsi di 2° livello
2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti	2° anno: 18 crediti

3. Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, vecchio ordinamento il merito richiesto è quello indicato nell'allegata Tabella D.
4. Gli studenti iscritti ai corsi biennali abilitanti di 2° livello istituiti presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova devono essere iscritti in corso ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici; costituisce condizione preclusiva l'essere fuori corso o la ripetizione dell'anno di prima iscrizione.

## **ART. 10 BONUS**

1. Per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui all'articolo 8 gli studenti iscritti ad anni successivi al primo presso l'Università degli Studi di Genova possono utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
  - a) fino a un massimo di 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
  - b) fino a un massimo di 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
  - c) fino a un massimo di 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
2. La quota rimanente del "bonus", non utilizzata nell'anno accademico di riferimento, potrà essere utilizzata in quelli successivi, ovvero per gli studenti della laurea specialistica/magistrale (biennale).  
Il numero massimo di crediti "bonus" sopra indicati si "congela" nel momento di primo utilizzo del "bonus" stesso.
3. Il "bonus" non si applica per gli studenti iscritti:
  - a) ai primi anni di tutti i corsi presso l'Università degli Studi di Genova;
  - b) ai corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/1999;
  - c) alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale.

## **ART. 11 REQUISITI ECONOMICI**

1. Per presentare la domanda di borsa di studio è necessario il possesso di un reddito I.S.E.U. (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), riferito all'anno 2010, autocertificato non superiore a € 15.487,00 e di un patrimonio I.S.P.E.U.

(Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario), riferito all'anno 2010, autocertificato non superiore a € 30.976,00.

2. Il nucleo familiare convenzionale dello studente, da dichiarare al CAAF, è definito dalla normativa vigente relativa all'ISEEU ad eccezione delle seguenti situazioni:
  - a) Viene considerato "indipendente" lo studente non coniugato che, alla data di presentazione della domanda si trovi in entrambe le seguenti condizioni:
    - residenza anagrafica esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda in alloggio non di proprietà di un suo membro (sono considerati membri della famiglia di origine tutti coloro che sono indicati nello stato di famiglia anagrafico dei genitori dello studente alla data di presentazione della domanda). Qualora lo studente sia proprietario dell'immobile con un membro della famiglia di origine, non viene considerato indipendente anche in presenza della condizione di cui al comma successivo;
    - redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 7.745,00.
  - b) Qualora lo studente non possa essere considerato "indipendente", il suo nucleo familiare è integrato con:
    - quello del nucleo familiare d'origine;
    - quello di entrambi i genitori nel caso abbiano diversa residenza anagrafica in assenza di separazione legale o divorzio;
    - quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente in caso di separazione legale o divorzio.

## **ART. 12 STUDENTI STRANIERI**

1. Possono concorrere al conferimento della borsa di studio, presentando domanda on-line nei termini e con le modalità previste dal presente bando di concorso, gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici ("status" comprovato mediante documentazione rilasciata rispettivamente: dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici) iscritti all'Università degli Studi di Genova e alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. Gli studenti stranieri iscritti ad anni successivi al primo, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui agli artt. 8 e 9, sono tenuti a certificare il possesso dei requisiti economici previsti dal presente bando e la composizione del nucleo familiare mediante apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
3. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappre-

sentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. La documentazione deve attestare:
  - a) la composizione del nucleo familiare convenzionale;
  - b) l'eventuale presenza in detto nucleo familiare di persone, compreso lo studente, con invalidità pari o superiore al 66%;
  - c) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2010 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31 dicembre 2010, con l'indicazione della relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.
5. Gli studenti potranno autodichiarare i redditi, riferiti all'anno 2010, posseduti dai componenti il nucleo familiare e la composizione del nucleo familiare nella domanda on-line di borsa di studio e presentare al Servizio Benefici Economici Universitari di A.R.S.S.U. entro il 31 ottobre 2011, la documentazione in originale conforme a quanto sopra specificato.
6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e non si chiede la presentazione di dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati.
7. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al D.M. 2/05/2011 (Tabella B), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente ad alto reddito ed elevato livello sociale; in tale attestazione gli indicatori ISEEU e ISPEU, sono fatti corrispondere a € 0 (zero).

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale e laurea specialistica a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente ad alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane; in tal caso l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

## **ART. 13**

### **STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

1. Gli studenti italiani residenti all'estero, i cui nuclei familiari abbiano prodotto reddito e/o patrimonio all'estero nel 2010, che intendono concorrere al conferimento della borsa di studio, dovranno produrre al Servizio Benefici Economici Universitari di A.R.S.S.U., la stessa documentazione indicata al precedente art. per gli studenti stranieri rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche consolari italiane accreditate nel Paese di residenza dello studente.

## **ART. 14**

### **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

1. La domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici A.R.S.S.U. per l'anno accademico 2011/2012 dovrà essere presentata dagli studenti iscritti ad anni successivi al primo esclusivamente tramite procedura on-line attiva dal 1° luglio 2011 al 5 agosto 2011.
2. Lo studente dovrà utilizzare un Personal Computer collegato ad Internet e, tramite il sito [www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it), sarà autorizzato ad accedere al programma per l'inserimento della domanda, che dovrà obbligatoriamente indicare l'indirizzo di posta elettronica dello studente.
3. Presso il Servizio Benefici Economici Universitari saranno messi a disposizione degli studenti Personal Computer per l'inserimento delle domande di benefici nel seguente orario:
  - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
  - martedì e mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30Le domande inserite nei Computer suddetti devono essere compilate esclusivamente dal richiedente il beneficio.
4. Gli eventuali esami sostenuti e superati tra il 5 agosto 2011 e il 10 agosto 2011, non dichiarati nella domanda on line, dovranno essere comunicati ad A.R.S.S.U. - Servizio Benefici Economici Universitari - tramite e-mail all'indirizzo [borsestudio@arssu.liguria.it](mailto:borsestudio@arssu.liguria.it) o al seguente numero di fax 0102491246 entro il 26 agosto 2011.

## **ART. 15**

### **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI STUDENTI ISCRITTI O CHE INTENDONO ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

1. La domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici A.R.S.S.U. per l'anno accademico 2011/2012 dovrà essere presentata dagli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio (matricole e primi anni di laurea magistrale) esclusivamente tramite la procedura on-line, attiva a partire dal 16 agosto 2011 al 28 settembre 2011.
2. Lo studente dovrà utilizzare un Personal Computer collegato ad Internet e, tramite il sito [www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it), sarà autorizzato ad accedere al programma per l'inserimento della domanda, che dovrà obbligatoriamente indicare l'indirizzo di posta elettronica dello studente.



3. Gli studenti che richiedono oltre al beneficio della borsa di studio anche il posto alloggio dovranno compilare sempre on-line la parte relativa al posto alloggio con le seguenti scadenze: dal 16 agosto 2011 al 9 settembre 2011. Oltre tale data non sarà possibile partecipare al Concorso Alloggi.
4. Gli studenti assegnatari di alloggio non rinunciatari in corso d'anno, che intendono iscriversi al primo anno di laurea specialistica/magistrale, per avere diritto alla conferma dovranno presentare la domanda di benefici dal 16 agosto 2011 al 31 agosto 2011.
5. Presso il Servizio Benefici Economici Universitari saranno messi a disposizione degli studenti Personal Computer per l'inserimento delle domande di benefici nel seguente orario:
  - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
  - martedì e mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30.Le domande inserite nei Computer suddetti devono essere compilate esclusivamente dal richiedente il beneficio.

## **ART. 16 ASSISTENZA TRAMITE CALL CENTER**

1. Per informazioni e aiuto nella compilazione della domanda ci si potrà rivolgere al call center attivato dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 nei seguenti periodi:
  - dal 1° luglio 2011 al 5 agosto 2011
  - dal 16 agosto 2011 al 28 settembre 2011al seguente numero: 840848085
2. Il costo della chiamata è di € 0,10 centesimi Iva esclusa per lo scatto alla risposta.

## **ART. 17 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO LE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (A.F.A.M.)**

1. La domanda di benefici A.R.S.S.U. per gli studenti iscritti per l'a.a. 2011/2012 ad:
  - a) un primo anno dei corsi di 1° livello (nuovo ordinamento e vecchio ordinamento) e 2° livello;
  - b) anni successivi al primo (nuovo ordinamento e vecchio ordinamento) deve essere presentata esclusivamente tramite la procedura on-line, attiva dal 17 ottobre 2011 al 30 novembre 2011.
2. Per inoltrare la domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici A.R.S.S.U.:
  - a) lo studente iscritto ad anni successivi al primo (nuovo ordinamento e vecchio ordinamento) che ha presentato domanda di benefici A.R.S.S.U. per l'a.a. 2010/2011,

dovrà utilizzare un Personal Computer collegato ad Internet e, tramite il sito [www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it), sarà autorizzato ad accedere al programma per l'inserimento della domanda;

- b) lo studente iscritto ad anni successivi al primo che non ha presentato domanda di benefici A.R.S.S.U. per l'a.a. 2010/2011, e lo studente iscritto ad un primo anno dei corsi di 1° livello (nuovo ordinamento e vecchio ordinamento) e 2° livello, dovrà contattare telefonicamente il Servizio Benefici Economici Universitari di A.R.S.S.U. per avere l'autorizzazione di accesso al programma per l'inserimento della domanda.
3. Dal 17 ottobre 2011 al 30 novembre 2011 presso il Servizio Benefici Economici Universitari saranno messi a disposizione degli studenti Personal Computer per l'inserimento delle domande di benefici nel seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
  - martedì e mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30.

## **ART. 18 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

1. Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione scritta ad A.R.S.S.U. – Servizio Benefici Economici Universitari con una e-mail all'indirizzo [borsestudio@arssu.liguria.it](mailto:borsestudio@arssu.liguria.it) o con un fax al numero 0102491246 di qualsiasi variazione che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda.
2. Con la trasmissione on-line della domanda di benefici A.R.S.S.U. lo studente:
  - a) presta il proprio consenso, espressamente e liberamente, alla diffusione dei dati in essa contenuti e al loro trattamento nei limiti previsti dal D.lgs 30/6/2003 n. 196;
  - b) sottoscrive tutte le autocertificazioni in essa contenute che possono essere soggette ai controlli previsti dalla vigente normativa.

## **ART. 19 CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. Vengono revocati l'idoneità e il beneficio:
  - a) agli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2011/2012 entro il 31 ottobre 2011;
  - b) agli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione ad un corso di laurea specialistica/magistrale presso l'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2011/2012 entro il 12 aprile 2012;
  - c) agli studenti che hanno richiesto i benefici A.R.S.S.U. come iscritti all' "ultimo semestre" ai quali risulta l'iscrizione ad un quarto anno del corso di laurea triennale già perfezionata all'Università degli Studi di Genova e viene sostituita con l'iscrizione per l'a.a. 2011/2012 ad un primo anno di laurea specialistica/magistrale di secondo livello;

- d) agli studenti che si iscrivono all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2011/2012 per il conseguimento di una laurea di pari livello o inferiore a quella già acquisita o che si iscrivano ad un corso di laurea specialistica/magistrale avendo già conseguito una laurea secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento);
- e) agli studenti che si trasferiscono da o ad altra Università (italiana o estera) e non hanno ottenuto la regolarizzazione del trasferimento entro il 31 ottobre 2011;
- f) agli studenti iscritti da un numero di anni superiore a quelli previsti dal presente bando considerando come anno di prima immatricolazione anche quello effettuato presso altra Università italiana o estera;
- g) agli studenti iscritti ad una Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale che abbiano già conseguito una laurea presso un'Università italiana o estera;
- h) agli studenti iscritti ad una Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale che non siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
- i) agli studenti esclusi dai concorsi benefici in anni antecedenti per aver reso autodichiarazioni non veritiere;
- j) agli studenti che richiedono i benefici A.R.S.S.U. se già ottenuti per lo stesso anno di corso;
- k) agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2011/2012 a tempo parziale;
- l) agli studenti che rinunciano agli studi nel corso dell'anno accademico 2011/2012 o ottengono il trasferimento nello stesso anno accademico ad altra Università;
- m) agli studenti che nel corso dell'anno accademico perdono i requisiti di merito minimi a seguito di variata iscrizione definitiva;
- n) agli studenti risultanti privi dei requisiti di merito e/o di reddito in seguito ad accertamenti d'ufficio;
- o) agli studenti che presentino autodichiarazioni non veritiere;
- p) agli studenti che, qualora convocati dal Servizio Benefici Economici Universitari per accertamenti relativi alle autocertificazioni prodotte in sede di presentazione della domanda di benefici, non si presentino entro la data prevista nella lettera di convocazione;
- q) agli studenti che percepiscono altre provvidenze monetarie a qualsiasi titolo attribuite da Organismi pubblici o privati, come la borsa incentivante concessa dall'Università e le eventuali provvidenze erogate da A.R.S.S.U. che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio. E' fatta eccezione a quanto sopra per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali ed estere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- r) agli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica di secondo livello (biennale) con riconoscimento di meno di 150 crediti relativi alla carriera precedente;
- s) agli studenti che, presentando domanda di benefici come primo anno di laurea specialistica/magistrale di secondo livello (biennale), non conseguono la laurea di pri-

- mo livello (triennale) entro il 31 marzo 2012;
- t) agli studenti che abbiano compiuto il 35° anno di età al momento di presentazione della domanda di benefici.
2. Gli studenti che decadono dal beneficio dovranno rimborsare quanto riscosso in denaro della borsa di studio e in eventuali servizi goduti a meno che si tratti di decadenza per dichiarazioni non veritiere: in tal caso, infatti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio sia dell'importo percepito a titolo di borsa di studio sia del valore monetario relativo al servizio illecitamente goduto e alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.
  3. Viene revocato solo il beneficio della borsa di studio e dei servizi utilizzati con relativa richiesta di restituzione agli studenti iscritti, nell'anno accademico 2011/2012, al primo anno di tutti i corsi che entro il 30 novembre 2012 non abbiano conseguito almeno venti crediti (due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento).

## **ART. 20**

### **IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. L'entità della borsa adeguata per l'a.a. 2011/2012 in base al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 22/02/2011, è determinata in base all'ISEEU e alla condizione di studente "In sede", "Pendolare" e "Fuori sede".
2. Sono definiti "In sede" gli studenti residenti nel Comune ove è ubicata la sede del corso frequentato.
3. Sono definiti "Fuori sede" gli studenti che risiedono in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo richiedono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture residenziali di A.R.S.S.U.. Qualora lo studente residente nei comuni considerati "fuori sede" rispetto alle sedi universitarie di cui alla Tabella C allegata al presente bando non richieda alloggio nelle strutture residenziali di A.R.S.S.U. è considerato studente "Pendolare".
4. Sono definiti "Pendolari" gli studenti non considerati fuori sede e residenti in Comune diverso da quello della sede del corso di studi frequentato.
5. Qualora lo studente "In sede" risultato vincitore di borsa di studio dimostri che il tempo di percorrenza con mezzi pubblici lo rende equiparabile a studente "Pendolare", potrà presentare richiesta documentata per la diversa assegnazione. Su tale richiesta si pronuncerà il Direttore Generale di A.R.S.S.U..
6. A seconda dell'appartenenza all'una o all'altra fascia e alla condizione di studente in sede, fuori sede o pendolare, lo studente beneficiario di borsa di studio ha diritto a una quota monetaria e a una quota in servizi (servizio ristorazione e servizio alloggio) come indicato nella seguente tabella.

<b>VALORE DELLA BORSA DI STUDIO</b>			
<b>Fascia di appartenenza (in base a I.S.E.E.U.)</b>	<b>Fascia 1A da € 0 a € 10.326,00</b>	<b>Fascia 1B da € 10.326,01 a € 12.906,00</b>	<b>Fascia 1C da € 12.906,01 a € 15.487,00</b>
<b>Per studenti “in sede”</b>	<b>€ 1.800,00 +</b> 1 pasto gratuito giornaliero	<b>€ 1.349,00 +</b> 1 pasto gratuito giornaliero	<b>€ 899,00 +</b> 1 pasto gratuito giornaliero
<b>Per studenti “pendolari”</b>	<b>€ 2.634,00</b>  (di cui € 756,00 per il servizio ristorazione trattenuti direttamente dall’importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 1.878,00</b>	<b>€ 2.182,00</b>  (di cui € 756,00 per il servizio ristorazione trattenuti direttamente dall’importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 1.426,00</b>	<b>€ 1.731,00</b>  (di cui € 756,00 per il servizio ristorazione trattenuti direttamente dall’importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 975,00</b>
<b>Per studenti “fuori sede” richiedenti posto alloggio A.R.S.S.U.</b>	<b>€ 4.777,00</b>  (di cui € 756,00 per il servizio ristorazione e <b>€ 1.878,00</b> per il posto alloggio, importi trattenuti direttamente dall’importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 2.143,00</b>	<b>€ 4.285,00</b>  (di cui € 756,00 per il servizio ristorazione e <b>€ 1.878,00</b> per il posto alloggio, importi trattenuti direttamente dall’importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 1.651,00</b>	<b>€ 3.775,00</b>  (di cui € 756,00 per il servizio ristorazione e <b>€ 1.878,00</b> per il posto alloggio, importi trattenuti direttamente dall’importo della borsa di studio)  importo monetario <b>€ 1.141,00</b>

7. Lo studente che richiede nella domanda di benefici il posto alloggio e, dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda, rinuncia a tale beneficio, viene comunque considerato “studente fuori sede richiedente posto alloggio”.
8. Gli studenti vincitori della borsa di studio per l’“ultimo semestre” ottengono la metà dell’importo monetario (comprese le eventuali integrazioni e maggiorazioni) della borsa di studio come definito al comma 6 ed i relativi servizi per il primo semestre dell’anno.  
Per il restante periodo gli studenti che non hanno ancora conseguito il titolo di studio usufruiranno del pasto a tariffa di fascia e, se assegnatari di posto alloggio, a decorrere dal 1° marzo 2012 dovranno versare un importo mensile pari a € 160,00.
9. Agli studenti che frequentano le sedi decentrate di La Spezia, Sanremo e Ventimiglia considerati:
  - a) “fuori sede” sarà assegnato l’importo monetario relativo al servizio abitativo e ristorazione qualora non si avvalgano degli eventuali servizi messi a disposizione da A.R.S.S.U. ;
  - b) “pendolari” sarà assegnato l’importo monetario relativo al servizio ristorazione qualora non si avvalgano degli eventuali servizi messi a disposizione da A.R.S.S.U..
10. Agli studenti che frequentano le sedi decentrate di Chiavari - Imperia - Pietra Ligure considerati “fuori sede” sarà assegnato l’importo monetario relativo al servizio abitativo qualora non si avvalgano degli eventuali servizi messi a disposizione da A.R.S.S.U.
11. Gli studenti vincitori di borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo usufruiscono, per un anno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, giornalmente di un primo pasto compreso nell’importo della borsa di studio e di un secondo pasto a tariffa minima di fascia presso i servizi di ristorazione, nei periodi di apertura.
12. Gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio iscritti ai primi anni di tutti i corsi usufruiscono, dal 1° settembre 2011 alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, della tariffa riservata agli studenti idonei non vincitori presso i servizi di ristorazione, nei periodi di apertura.
13. Gli studenti idonei non vincitori usufruiscono giornalmente di un primo pasto a € 1,00 e di un secondo pasto a € 2,00 presso i servizi di ristorazione, nei periodi di apertura.
14. Gli studenti iscritti presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) vincitori di borsa di studio iscritti a primi anni e ad anni successivi al primo usufruiscono per un anno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria giornalmente di un primo pasto ricompreso nell’importo della borsa di studio e di un secondo pasto a tariffa minima di fascia presso i servizi di ristorazione, nei periodi di apertura.
15. Nessun rimborso è dovuto:
  - a) per la mancata utilizzazione del servizio ristorazione;
  - b) per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio ristorazione.
16. Agli studenti “pendolari” e “fuori sede” vincitori di borsa di studio partecipanti a programmi di mobilità internazionale relativi all’a.a. 2011/2012, sarà rimborsato, su do-

manda opportunamente documentata, l'importo pari al prodotto tra il valore giornaliero del servizio di ristorazione ed il numero di giorni di effettiva permanenza all'estero.

## **ART. 21 INTEGRAZIONI/MAGGIORAZIONI**

1. Gli importi della borsa di studio come definiti in precedenza possono essere integrati solo nei seguenti casi:
  - a) studenti borsisti disabili, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, per un importo di € 1.000,00; tale invalidità deve essere riconosciuta dalla Commissione medica della A.S.L. competente;
  - b) studenti borsisti ammessi dall'Università a partecipare al programma comunitario di mobilità internazionale Lifelong Learning Programme (LLP/Erasmus) per l'anno accademico 2011/2012, secondo quanto determinato all'articolo 22, nei limiti dello stanziamento di bilancio. Gli studenti partecipanti al programma "Erasmus Student Placement" (che prevede la possibilità per gli studenti di svolgere un periodo di tirocinio) non possono richiedere l'integrazione Mobilità internazionale di A.R.S.S.U. in quanto l'intero contributo comunitario viene erogato direttamente dall'Università;
  - c) studenti la cui situazione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della consegna della domanda di concorso: in tal caso lo studente può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento dell'importo a partire dalla rata semestrale successiva;
  - d) studenti che conseguono il titolo di laurea di primo livello (triennale), di laurea di secondo livello specialistica/magistrale (biennale) e di laurea specialistica a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici: tali studenti dovranno presentare la dichiarazione di conseguimento del titolo di studio entro 30 giorni dalla seduta di laurea per beneficiare di una integrazione della borsa pari alla metà dell'importo monetario ottenuto nell'ultimo anno di corso. Tale integrazione non è prevista per gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio relativo a corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/1999.

## **ART. 22 STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA LLP/ERASMUS**

1. Gli studenti ammessi dovranno, in sede di domanda di borsa di studio, barrare l'apposita casellina con la quale chiedono l'integrazione della borsa di studio – "mobilità internazionale progetto LLP/Erasmus autocertificando il Paese di destinazione e il tempo di permanenza all'estero.

2. Lo studente che richiede tale integrazione si impegna, per poter ricevere l'importo monetario, a superare, nel periodo di studio all'estero (finalizzato anche allo svolgimento della prova conclusiva del corso di laurea), almeno un esame che dovrà essere riconosciuto dall'Ateneo in termini di crediti o annualità nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.
3. Gli studenti iscritti ai primi anni del corso di laurea di secondo livello specialistica/magistrale per poter richiedere tale integrazione devono dichiarare il numero di crediti conseguiti al 10 agosto 2011.
4. L'importo della borsa relativa al programma comunitario di mobilità internazionale Lifelong Learning Programme (LLP/Erasmus) - (attribuita dall'Ateneo e dall'A.R.S.S.U.) è pari a € 500,00 mensili fino ad un massimo di dieci mesi.
5. Per determinare l'“integrazione mobilità internazionale” attribuita dall'A.R.S.S.U., l'Azienda detrae da tale importo quello relativo alla borsa erogata dall'Ateneo sui fondi dell'Unione Europea o sui fondi di altro accordo bilaterale anche non comunitario.
6. Inoltre A.R.S.S.U. prevede un rimborso delle spese di viaggio pari a € 100,00 per i paesi europei e € 500,00 per i paesi extraeuropei.
7. La prima rata, corrispondente alla metà dell'importo monetario calcolato in base al numero di mesi autocertificato dallo studente in sede di presentazione della domanda, sarà erogata contestualmente alla prima rata della borsa di studio.
8. La rata conclusiva verrà corrisposta soltanto al termine del periodo di studio o di tirocinio e successivamente alla consegna entro il 31 dicembre 2012 da parte dello studente al Servizio Benefici Economici Universitari della certificazione rilasciata dall'Università straniera attestante:
  - a) il periodo di permanenza all'estero;
  - b) il superamento di almeno un esame sostenuto all'estero.
9. Trascorso il termine sopra indicato, lo studente che non abbia consegnato la certificazione richiesta dovrà restituire la prima rata erogata.
10. Tale integrazione può essere concessa una sola volta per ogni livello di studio.
11. Gli aventi diritto all'integrazione saranno individuati in base ad una graduatoria definita secondo i criteri di determinazione delle graduatorie alloggi e nei limiti dello stanziamento di bilancio che sarà successivamente determinato.
12. A.R.S.S.U. effettuerà la revoca del beneficio inerente alla mobilità internazionale agli studenti non vincitori della borsa di studio dell'Università relativa al programma comunitario di mobilità internazionale Lifelong Learning Programme (LLP/Erasmus).

## **ART. 23 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE**

1. Sono formulate cinque graduatorie relative rispettivamente a:
  - a) studenti matricole appartenenti all'U.E. in base all'ordine crescente dell' ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario);



- b) studenti matricole non appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell' ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario);
  - c) studenti iscritti al primo anno della laurea specialistica/magistrale appartenenti all'U.E. in base all'ordine crescente dell' ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario);
  - d) studenti iscritti al primo anno della laurea specialistica/magistrale non appartenenti all'U.E. in base all'ordine crescente dell' ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario);
  - e) studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi del vecchio ordinamento (corsi attivati prima del D.M. 509/1999) e del nuovo ordinamento: l'attribuzione delle borse avverrà sulla base di graduatorie di merito suddivise per ciascun corso di laurea ed anno di corso in base al numero dei crediti o delle annualità superati al 10 agosto 2011 rapportati ai crediti o annualità richiesti in base all'anno di immatricolazione così come indicato all'art. 8 Tabelle A2 e A3 (per i crediti) e nelle Tabelle A e A1 (per le annualità).
2. A parità di situazione nelle prime quattro graduatorie precede il più giovane d'età.
  3. Nella quinta graduatoria si applicano i seguenti criteri di priorità :
    - a) se trattasi di studenti iscritti al vecchio ordinamento:
      - lo studente con la votazione media più elevata;
      - lo studente con lo status di vincitore borsa di studio A.R.S.S.U. per l'a.a. 2010/2011;
      - lo studente con l'ISEEU più basso.
    - b) se trattasi di studenti iscritti al nuovo ordinamento:
      - lo studente che non utilizza il bonus;
      - lo studente che utilizza il bonus in misura inferiore;
      - lo studente con la votazione media più elevata;
      - lo studente con lo status di vincitore borsa di studio A.R.S.S.U. per l'a.a. 2010/2011;
      - lo studente con l'ISEEU più basso.
  4. Saranno formulate graduatorie differenziate per gli iscritti a ciascuna Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale.  
Per ciascuna Istituzione saranno redatti tre graduatorie, ordinate secondo le seguenti modalità:
    - a) studenti iscritti al primo anno dei corsi di 1° e 2° livello appartenenti all'U.E. - la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell' ISEEU;
    - b) studenti iscritti al primo anno dei corsi di 1° e 2° livello non appartenenti all'U.E. - la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell' ISEEU ;
    - c) studenti iscritti ad anni successivi al primo. L'attribuzione delle borse avverrà sulla base di graduatorie di merito redatte sul numero dei crediti superati, al 10 agosto 2011 o al 10 novembre 2011 per il Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini", rapportati ai crediti minimi richiesti dal presente bando di concorso.
  5. A parità di situazione nelle prime due graduatorie precede il più giovane d'età.
  6. Nella seconda graduatoria si applicano i seguenti criteri di priorità:
    - a) lo studente con la votazione media più elevata;
    - b) lo studente con l'ISEEU più basso.

7. Per gli iscritti ai corsi vecchio ordinamento, di cui all'allegata Tabella "D", la graduatoria è redatta in base all'ordine crescente dell'ISEEU.
8. A parità di situazione precede lo studente con la votazione più elevata.

## **ART. 24**

### **NOTIFICA DEGLI ATTI DEL CONCORSO**

1. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno consultabili sul sito [www.arssu.liguria.it](http://www.arssu.liguria.it) ed esposte agli Albi di A.R.S.S.U. presso il Servizio Benefici Economici Universitari – Via San Vincenzo 4 – Genova secondo le modalità e con le scadenze di cui al presente articolo.
2. La pubblicazione delle graduatorie provvisorie avverrà:
  - a) per gli studenti universitari iscritti ad anni successivi al primo entro il 16 settembre 2011 salvo cause di forza maggiore;
  - b) per gli studenti universitari iscritti ai primi anni di corso entro il 19 ottobre 2011 salvo cause di forza maggiore;
  - c) per gli studenti iscritti ai primi anni e ad anni successivi alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) entro il 16 dicembre 2011 (concorso borse di studio e posti alloggio) salvo cause di forza maggiore.
3. Eventuali istanze di revisione potranno essere presentate al Direttore Generale di A.R.S.S.U. entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
4. La pubblicazione delle graduatorie definitive avverrà:
  - a) per gli studenti iscritti all'Università (anni successivi e primi anni) entro il 16 novembre 2011 salvo cause di forza maggiore;
  - b) per gli studenti iscritti (anni successivi e primi anni) alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) entro il 18 gennaio 2012 salvo cause di forza maggiore.
5. A.R.S.S.U. non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull'esito del concorso e, pertanto, la pubblicazione nel sito web e l'affissione delle graduatorie agli Albi dell'Azienda, costituisce notifica all'interessato.

## **ART. 25**

### **SCADENZE PER LA CORRESPONSIONE DELLA BORSA E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi presso l'Università degli Studi di Genova la prima rata della borsa di studio, pari alla metà dell'ammontare totale, verrà erogata entro il 31 dicembre 2011; la seconda rata sarà erogata entro il 30 giugno 2012;
2. Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo presso le Istituzioni di Alta

Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.): la prima rata della borsa di studio, pari alla metà dell'ammontare totale, verrà erogata entro il 31 gennaio 2012; la seconda rata sarà erogata entro il 30 giugno 2012.

3. Agli studenti che partecipano al concorso per l'“ultimo semestre” la borsa di studio, pari alla metà dell'importo complessivo, verrà erogata in unica soluzione entro il 31 dicembre 2011; eventuali conguagli saranno successivamente regolarizzati.
4. Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello (triennale), di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di laurea vecchio ordinamento e di laurea specialistica/magistrale di secondo livello (biennale):
  - a) l'ammontare totale della borsa di studio sarà corrisposto solo al conseguimento di 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) ottenuti entro il 10 agosto 2012;
  - b) l'ammontare totale della borsa di studio sarà corrisposto solo al conseguimento di 20 crediti entro il 10 novembre 2012 per gli iscritti al Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” di La Spezia, o al raggiungimento del merito richiesto nell'allegata Tabella “D” per gli iscritti al vecchio ordinamento;
  - c) verrà corrisposta solo metà dell'ammontare totale della borsa di studio se il conseguimento dei 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) avverrà entro il 30 novembre 2012.
5. Gli studenti iscritti ad un corso di laurea specialistica di secondo livello (biennale) oltre al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 10 agosto 2012 o entro il 30 novembre 2012 devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti acquisiti nella carriera precedente.
6. La quota monetaria della borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anni di tutti i corsi, verrà erogata entro il mese successivo alla presentazione o all'invio tramite fax (n. 0102491246) al Servizio Benefici Economici Universitari del libretto universitario attestante il raggiungimento dei crediti o delle annualità di cui sopra alle date sopraindicate. Il termine sopra indicato non è garantito per le certificazioni consegnate/inviate tra il 20 luglio e il 31 agosto 2012.

La fotocopia del libretto attestante il raggiungimento del requisito di merito deve essere presentata o inoltrata entro il 31 dicembre 2012. Agli studenti che invieranno la certificazione dopo tale termine non verrà erogata la borsa di studio.
7. Il pagamento della borsa di studio avverrà solo mediante l'accredito sul conto corrente bancario o postale acceso in Italia intestato allo studente che ha richiesto il beneficio.

## **ART. 26 ACCERTAMENTI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE**

1. A.R.S.S.U. effettuerà controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti ai sensi degli Artt. 43 e 71 del d.P.R. 445 del 28.12.2000.
2. A tal fine, oltre a richiedere allo studente tutta la documentazione atta a comprovare la

veridicità di quanto autocertificato, può svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che riterrà opportune con la collaborazione della Polizia Tributaria, dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, delle Amministrazioni Comunali, degli Uffici del Catasto, delle Ditte, degli Enti Mutualistici, delle Università, ecc.

3. A.R.S.S.U. può chiedere alle Agenzie delle Entrate del Ministero delle Finanze l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
4. I controlli di veridicità, in base a quanto disposto dal d.P.C.M. del 9 Aprile 2001, saranno effettuati utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione e interesseranno almeno il 30% degli studenti risultati idonei nel presente concorso.
5. In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dal beneficio, lo studente perde anche il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi e, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio sia dell'importo percepito a titolo di borsa di studio sia del valore monetario relativo ai servizi illecitamente goduti.
6. Per le sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla legge 24/11/1981, n. 689 e alla legge regionale 2/12/1982 n 45.
7. Gli elenchi dei beneficiari della borsa di studio sono inviati all'Amministrazione finanziaria. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficino di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

## **ART. 27** **DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196** **"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI"**

1. I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi universitari di cui alla legge 390/1991 e alla legge regionale 15/2006. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione consegue l'esclusione dal concorso medesimo.
2. I dati possono essere comunicati all'Amministrazione Finanziaria, all'Università degli Studi di Genova, nonché, ovviamente, alla Regione Liguria; i dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici.
3. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo in argomento.
4. Il titolare del trattamento dei dati in questione è A.R.S.S.U. – via San Vincenzo 4 - 16121 Genova. I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili del Servizio Benefici Economici Universitari.

## **ART. 28**

### **NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle seguenti norme:
  - a) legge 2 dicembre 1991, n. 390;
  - b) d.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari”;
  - c) legge regionale 8 giugno 2006 n. 15;
  - d) piano regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario.
2. I benefici previsti dal bando potranno essere ridotti o annullati in relazione alla riduzione e all’annullamento dell’erogazione dei fondi di provenienza governativa o regionale, che consentono ad A.R.S.S.U. di svolgere la propria attività in favore degli studenti meritevoli e bisognosi.

Genova, 31 maggio 2011

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Roberto Dasso)

IL PRESIDENTE  
(prof. Francesco De Nicola)

**TABELLA A**  
**REQUISITI DI MERITO - ISCRITTI AI CORSI ATTIVATI**  
**PRIMA DEL D.M. 509/99**

Cod.	<b>CORSO DI LAUREA</b>	2010/2011	2009/2010	2008/2009	corso legale +1 2007/2008	corso legale +2 (solo beneficio Alloggio) 2006/2007
174	<b>SCIENZE FORMAZIONE</b> Scienze della Formazione Primaria	2	7	11	16	22

**TABELLA A1**  
**REQUISITI DI MERITO STUDENTI DISABILI**  
**CON INVALIDITÀ NON INFERIORE AL 66%**  
**ISCRITTI AI CORSI ATTIVATI PRIMA DEL D.M. 509/99**

Cod.	<b>CORSO DI LAUREA</b>	2010/2011	2009/2010	2008/2009	corso legale +1 2007/2008	corso legale +2 2006/2007	corso legale +3 (solo alloggio) 2005/2006
174	<b>SCIENZE FORMAZIONE</b> Scienze della Formazione Primaria	1	4	9	14	17	20

## TABELLA A2

### STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI LAUREA NUOVO ORDINAMENTO

Crediti necessari per ottenere la borsa di studio  
(da conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto 2011)

Laurea triennale di 1° livello	Laurea specialistica/magistrale di 2° livello	Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (6 anni) Medicina e Chirurgia
2° anno: 25 crediti  3° anno: 80 crediti  ultimo semestre: 135 crediti	2° anno: 30 crediti  ultimo semestre: 80 crediti	2° anno: 25 crediti  3° anno: 80 crediti  4° anno: 135 crediti  5° anno: 190 crediti  ultimo semestre: 245 crediti	2° anno: 25 crediti  3° anno: 80 crediti  4° anno: 135 crediti  5° anno: 190 crediti  6° anno: 245 crediti  ultimo semestre: 300 crediti

**N.B.** Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente i crediti registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data del 10 agosto 2011.

## **TABELLA A3**

### **STUDENTI DISABILI CON INVALIDITÀ NON INFERIORE AL 66% ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI LAUREA NUOVO ORDINAMENTO**

Crediti necessari per ottenere la borsa di studio  
(da conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto 2011)

Laurea triennale di 1° livello	Laurea specialistica/magistrale di 2° livello	Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (6 anni) Medicina e Chirurgia
2° anno: 15 crediti	2° anno: 18 crediti	2° anno: 15 crediti	2° anno: 15 crediti
3° anno: 48 crediti	3° anno: 48 crediti	3° anno: 48 crediti	3° anno: 48 crediti
4° anno: 81 crediti	ultimo semestre: 81 crediti	4° anno: 81 crediti	4° anno: 81 crediti
ultimo semestre: 114 crediti		5° anno: 114 crediti	5° anno: 114 crediti
		6° anno: 147 crediti	6° anno: 147 crediti
		ultimo semestre: 180 crediti	7° anno: 180 crediti
			ultimo semestre: 213 crediti

**N.B.** Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente i crediti registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data del 10 agosto 2011.



## **TABELLA B**

### **PAESI PARTICOLARMENTE POVERI AI SENSI DEL D.M. 2 MAGGIO 2011**

Afghanistan	Haiti	Samoa
Angola	Kenia	Sao Tome and Principe
Bangladesh	Kiribati	Senegal
Benin	Korea, Dem. Rep.	Sierra Leone
Bhutan	Kyrgyz Rep.	Solomon Islands
Burkina Faso	Laos	Somalia
Burundi	Lesotho	Sudan
Cambogia	Liberia	Tajikistan
Central African Rep.	Madagascar	Tanzania
Chad	Malawi	Timor-Leste
Comoros	Maldives	Togo
Congo Dem. Rep.	Mali	Tuvalu
Cote d'Ivoire	Mauritania	Uganda
Djibuti	Mozambique	Uzbekistan
Equatorial Guinea	Myanmar	Vanuatu
Eritrea	Nepal	Viet Nam
Ethiopia	Niger	Yemen
Gambia	Nigeria	Zambia
Ghana	Pakistan	Zimbabwe
Guinea	Papua New Guinea	
Guinea Bissau	Rwanda	

## **TABELLA C**

### **ELENCO DEI COMUNI CONSIDERATI "FUORI SEDE" RISPETTO ALLE SEDI UNIVERSITARIE**

#### **SEDE DI GENOVA**

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Genova fatta eccezione per il comune di **VARAZZE** in Provincia di Savona.
- 2) I comuni in Provincia di Genova situati sul **litorale di Levante, oltre il Comune di Chiavari**
- 3) I comuni dell'entroterra della Provincia di Genova di seguito elencati:  
**COMPENSORIO GENOVESE:**  
TIGLIETO, VALBREVENNA, CROCFIESCHI, VOBBLIA.  
TORRIGLIA, COGORNO, FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO,  
MONTEBRUNO, PROPATA, RONDANINA, ROVEGNO.  
**COMPENSORIO DEL TIGULLIO/VALFONTANABUONA:**  
BORZONASCA, CARASCO, CASARZA LIGURE, CASTIGLIONE  
CHIAVARESE, CICAGNA, COREGLIA LIGURE, FAVALE DI MALVARO,  
LEIVI, LORSICA, LUMARZO, MEZZANEGO, MOCONESI, NE, NEIRONE,  
ORERO, REZZOAGLIO, SAN COLOMBANO CERTENOLI, SANTO  
STEFANO D'AVETO, TRIBOGNA.

#### **SEDE DI CHIAVARI (GE)**

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla Provincia di Genova fatta eccezione per il Comune di Deiva Marina in Provincia di La Spezia
- 2) I comuni della Provincia di Genova sul litorale di Ponente, **oltre la delegazione di Voltri (GE)**
- 3) I comuni della della Provincia di Genova di seguito elencati:  
**COMPENSORIO GENOVESE:**  
I comuni della Val Trebbia, della Valle Scrivia, dell'Alta Valpolcevera e della Valle Stura.

#### **SEDE DI SAVONA**

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Savona e quelli in Provincia di Genova sul litorale di Levante oltre **ARENZANO**.
- 2) I comuni della provincia di Savona di seguito elencati:  
ARNASCO, BALESTRINO, BARDINETO, BORMIDA, CALIZZANO, CASANOVA, DEGO, LERRONE, CASTELBIANCO, CASTELVECCHIO DI R.B., CISANO SUL NEVA, ERLI, GARLENDIA, GIUSVALLA, MALLARE, MASSIMINO, MIOGLIA, MURIALDO, NASINO, ONZO, OSIGLIA, ORTOVERO, PALLARE, PIANA CRIXIA, PONTINVREA, SASSELLO, STELLANETO, TESTICO, URBE, VENDONE, VILLANOVA D'ALBENGA, ZUCCARELLO.

### **SEDE DI PIETRA LIGURE (SV)**

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla Provincia di Savona fatta eccezione per i Comuni della Provincia di Imperia sul litorale di Ponente oltre il Comune di Imperia.
- 2) I comuni della provincia di Savona di seguito elencati:  
BORMIDA, DEGO, GIUSVALLA, MALLARE, MASSIMINO, MILLESIMO, MIOGLIA, MURIALDO, OSIGLIA, PALLARE, PIANA CRIXIA, PONTINVREA, ROCCAVERNATE, SASSELLO, URBE.

### **SEDE DI IMPERIA**

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Imperia fatta eccezione per i comuni del **litorale savonese OLTRE Pietra Ligure**.
- 2) I comuni della provincia di Imperia di seguito elencati:  
AIROLE, APRICALE, AQUILA D'ARROSCIA, ARMO, BADALUCCO, BAJARDO, BORGHETTO D'ARROSCIA, CAMPOROSSO, CARPASIO, CASTELVITTORIO, CERIANA, COSIO D'ARROSCIA, DOLCEACQUA, ISOLABONA, MENDATICA, MOLINI DI TRIORA, MONTEGROSSO PIAN DI LATTE, OLIVETTA S. MICHELE, PERINALDO, PIGNA, RANZO, REZZO, ROCCHETTA NERVINA, SAN BIAGIO DELLA CIMA, SEBORGA, TRIORA, VALLEBONA.

### **SEDE DI SANREMO (IM)**

- 1) Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell'entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina.

### **SEDE DI VENTIMIGLIA (IM)**

- 1) Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell'entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina.

### **SEDE DI LA SPEZIA**

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di La Spezia fatta eccezione per i comuni situati LUNGO il percorso ferroviario a mare delle province di Carrara, Massa, Lucca **OLTRE Il comune di CAMAIORE e a Nord oltre il Comune di Aulla**.
- 2) I comuni della provincia di La Spezia di seguito elencati:  
MAISSANA, VARESE LIGURE.

**NB:** Sono considerati **“pendolari”** tutti gli studenti provenienti da comuni diversi da quelli indicati nella presente Tabella, eccetto quelli residenti nei comuni in cui è ubicata la sede universitaria prescelta che sono "studenti in sede".

# TABELLA D

## CORSI SUPERIORI DEL VECCHIO ORDINAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

### CONSERVATORI DI MUSICA "NICOLÒ PAGANINI" DI GENOVA E "GIACOMO PUCCINI" DI LA SPEZIA

<i>Scuola di</i>	<i>Iscrizione agli anni</i>
Arpa	8° - 9°
Canto	4° - 5°
Chitarra	9° - 10°
Clarinetto	6° - 7°
Composizione	8° - 9° - 10°
Contrabbasso	6° - 7°
Corno	5° - 6°
Fagotto	6° - 7°
Flauto	6° - 7°
Fisarmonica	9° - 10°
Oboe	6° - 7°
Organo e composizione organistica	9° - 10°
Pianoforte principale	9° - 10°
Sassofono	6° - 7°
Strumenti a percussione	6° - 7° - 8°
Tromba e trombone	5° - 6°
Viola	9° - 10°
Violino	9° - 10°
Violoncello	9° - 10°
Jazz	I-II - III
Clavicembalo	I-II - III
Musica elettronica	I-II - III - IV

Per tutte le Scuole e per tutti gli anni indicati il **MERITO** è il seguente:

**Aver superato la prova finale o l'esame di promozione inerente all'anno precedente entro 24.10.2011**

*Per il primo anno delle Scuole di: Jazz - Clavicembalo - Musica elettronica - l'importo totale della borsa di studio viene attribuito se si supera la prova finale del primo anno entro il 10 agosto 2012, viene erogato solo metà dell'importo se lo studente supera la prova finale entro il 21.10.2012.*